

Delibera n° 1244

Estratto del processo verbale della seduta del
4 agosto 2023

oggetto:

LR 13/2023, ART 8, COMMI DA 2 A 8. GOVERNO TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE.
RIPARTIZIONE RISORSE E INDICAZIONI.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;

Vista la legge regionale 13/2023 che all'articolo 8 commi da 2 a 6 stabilisce quanto segue: "2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere un piano straordinario di azioni specifiche mirate all'ottimizzazione dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale allo scopo di governare i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie prenotate fino al 31 dicembre 2023. 3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2 anche in deroga ai vincoli in materia di spesa per il personale, gli enti del Servizio sanitario regionale possono:

a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL 2019-2021 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

4. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2, le aziende sanitarie regionali, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche, possono integrare gli acquisti di prestazioni da privati accreditati titolari di accordi contrattuali.

5. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce il dettaglio delle azioni e la conseguente ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie interessate, in funzione della pianificazione regionale e della programmazione del relativo fabbisogno. 6. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.;"

Vista la delibera giuntale n. 106 dd. 28.1.2022;

Vista la delibera giuntale n. 1198 dd. 27 luglio 2023;

Ritenuto conseguentemente,

- a) di ripartire le risorse di 10 milioni di euro per il 2023, messe a disposizione dal provvedimento legislativo regionale sopra richiamato al fine di potenziare le azioni di recupero della lista di attesa, tra gli enti del Servizio sanitario in proporzione a quanto già individuato al punto 5, tabella 5, dell'allegato alla DGR n. 106 dd. 28.1.2022:

	Importi Tabella 5 DGR n. 106 dd. 28.1.2022, Allegato.	percentuale	Importi riparto 10 milioni LR 13/2023
	A	B	C
AS Friuli Occidentale	2.403.534,00	23,18	2.318.205,27
ASU Friuli Centrale	4.251.407,00	41,00	4.100.476,26
ASU Giuliano Isontina	3.083.140,00	29,74	2.973.684,33

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo	200.000,00	1,93	192.899,73
I.R.C.C.S. CRO di Aviano	430.000,00	4,15	414.734,41
Totale complessivo	10.368.081,00	100,00	10.000.000,00

- b) di disporre con il presente provvedimento giusta, comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale ut supra richiamata, che gli enti del Servizio sanitario regionale adottino entro il 16 agosto 2023 uno specifico piano che dia evidenza delle prestazioni da recuperare, dell'utilizzo di tali risorse e delle azioni di intervento proposte scelte tra quelle previste dalle disposizioni legislative regionali ut supra richiamate, al fine di potenziare le azioni di riduzione delle liste di attesa già adottate e per le ulteriori azioni da adottare giusta DGR 1198/2023 ed in particolare dell'utilizzo delle risorse di cui alla tabella n.8 dell'allegato alla DGR "de quo". I singoli piani dovranno altresì dare evidenza delle prestazioni erogate in aumento;
- c) di disporre che, attesa la finalità di utilizzare tali risorse al fine della riduzione delle liste di attesa esistente nell'anno 2023 alla data di emanazione del presente provvedimento con aumento della capacità produttiva esistente in essere, tali risorse non possano essere utilizzate per compensare azioni già poste in essere con altre tipologie di finanziamento;
- d) di disporre che il piano aziendale indicato alla lettera b), dovrà dare specifica ed analitica evidenza dell'integrazione degli acquisti di prestazioni da privati accreditati titolari di accordi contrattuali effettuata al fine di aumentare ulteriormente la capacità produttiva complessiva;
- e) di precisare che le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL 2019-2021 del personale del comparto sanità possono essere svolte da parte del personale dell'"Area dei professionisti della salute e dei funzionari" appartenente al ruolo sanitario, tenuto conto delle specifiche modalità organizzative aziendali;
- f) di disporre che le aziende provvederanno a dare analitica rendicontazione delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti ad ARCS e alla Direzione centrale salute che provvederanno con cadenza bimestrale ad effettuare i monitoraggi e verifiche;
- g) di disporre, giusta comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale ut supra richiamata, che con successiva delibera di Giunta venga approvato il piano complessivo delle azioni sulla base dei singoli piani aziendali di cui ad b);

Visti:

- il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. 19.6.2020, n. 893, "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. di disporre e approvare, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, la ripartizione delle risorse tra gli enti del Servizio sanitario regionale come da tabella in parte motiva, colonna C, e il relativo trasferimento agli enti del servizio sanitario regionale;
2. di disporre con il presente provvedimento giusta, comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale ut supra richiamata, che gli enti del Servizio sanitario regionale adottino entro il 16 agosto 2023 uno specifico piano che dia evidenza delle prestazioni da recuperare, dell'utilizzo di tali risorse e delle azioni di intervento proposte scelte tra quelle previste dalle disposizioni legislative regionali ut supra richiamate, al fine di potenziare le azioni di riduzione delle liste di attesa già adottate e per le ulteriori azioni da adottare giusta DGR 1198/2023 ed in particolare dell'utilizzo delle risorse di cui alla tabella n.8 dell'allegato alla DGR "de quo". I singoli piani dovranno altresì dare evidenza delle prestazioni erogate in aumento;

3. di disporre che, attesa la finalità di utilizzare tali risorse al fine della riduzione delle liste di attesa esistente nell'anno 2023 alla data di emanazione del presente provvedimento con aumento della capacità produttiva esistente in essere, tali risorse non possano essere utilizzate per compensare azioni già poste in essere con altre tipologie di finanziamento;
4. di disporre che il piano aziendale indicato ad 2), dovrà dare specifica ed analitica evidenza dell'integrazione degli acquisti di prestazioni da privati accreditati titolari di accordi contrattuali effettuata al fine di aumentare ulteriormente la capacità produttiva complessiva;
5. di precisare che le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL 2019-2021 del personale del comparto sanità possono essere svolte da parte del personale dell' "Area dei professionisti della salute e dei funzionari" appartenente al ruolo sanitario, tenuto conto delle specifiche modalità organizzative aziendali;
6. di disporre che le aziende provvederanno a dare analitica rendicontazione delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti ad ARCS e alla Direzione centrale salute che provvederanno con cadenza bimestrale ad effettuare i monitoraggi e verifiche;
7. di disporre, giusta comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale ut supra richiamata, che con successiva delibera di Giunta venga approvato il piano complessivo delle azioni sulla base dei singoli piani aziendali di cui ad 2);
8. di dare atto che, come previsto dalla legge regionale 6/2023 la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE